

IO  
IL MIO  
**110%**  
QUOTIDIANO

**Superbonus  
alleggerito  
(in parte) del  
peso della  
burocrazia**

Cerisano a pag. 29

*Funzione pubblica al lavoro con gli enti sul modulo. Pnrr, il ricorso al Tar non blocca i lavori*

# Superbonus senza burocrazia

## Basterà la Cila. Modello unico in settimana in Unificata

DI FRANCESCO CERISANO

**S**uperbonus alleggerito dal peso della burocrazia. Il ddl di conversione del decreto legge Semplificazioni (dl 77/2021), nel testo approvato il 23 luglio dalla camera dei deputati, punta a rendere finalmente accessibile l'agevolazione fino ad oggi frenata, oltre che dall'emergenza Covid, soprattutto dall'eccesso di adempimenti burocratici, tanto che a fine aprile erano state presentate solo 12.745 domande, di cui solo il 10% per i condomini e il restante 90% per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome. Lo strumento individuato da Montecitorio per velocizzare il Superbonus è la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) per la quale la Funzione pubblica è al lavoro su un modello unico da presentare presso gli uffici comunali in modo da assicurare un'uniforme applicazione delle semplificazioni su tutto il territorio nazionale. Il modello di Cila-Superbonus, frutto del lavoro di coordinamento che il dicastero guidato da Re-

nato Brunetta sta portando avanti con gli enti locali, l'Ance e la Rete delle professioni tecniche, sarà portato questa settimana (molto probabilmente giovedì 29) sul tavolo della Conferenza unificata per l'approvazione definitiva. Obiettivo di palazzo Vidoni è di rendere operativo il modello unico già a partire dalla definitiva conversione in legge del decreto che dovrà avvenire entro il 30 luglio (il testo varato dalla Camera arriverà in Senato blindato, senza possibilità di ulteriori modifiche). Da quel momento tutti gli interventi che rientrano nel Superbonus (compresi quelli che riguardano le parti strutturali degli edifici e i prospetti) potranno essere realizzati con una semplice comunicazione al comune, asseverata dal tecnico. Saranno esclusi solo gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Nella Cila dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento (data di rilascio, etc.) che ha legittimato l'immobile oggetto. Per gli edifici più risalenti sarà sufficiente dichiarare che

la costruzione dell'immobile è stata completata prima del 1° settembre 1967. In tutti i casi non sarà più necessaria l'attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa.

In questo modo saranno accelerati gli interventi di efficientamento energetico e antisismico e saranno eliminate le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei comuni (3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica). L'eliminazione dell'attestazione di stato legittimo comporterà un risparmio di spesa per adempimenti burocratici stimato in 110 milioni di euro. Una cifra che secondo la Funzione pubblica potrà essere reinvestita in progettazione e realizzazione di interventi.

### I lavori del Pnrr proseguono anche in caso di ricorso al Tar

Una norma strategica per accelerare l'attuazione delle opere legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza è quella contenuta nell'articolo 48 del decreto legge che consente, in caso di ricorsi al Tar, di proseguire senza interruzioni

i lavori. Grazie alle modifiche introdotte al testo durante l'esame della Camera, l'applicazione dell'art.125 del Codice del processo amministrativo (dlgs 104/2010) non sarà riservata ai soli lavori pubblici di competenza statale o finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro, ma si estenderà a tutte le procedure di affidamento finanziato, in tutto o in parte, con le risorse del Pnrr, del Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc) e dei fondi strutturali Ue.

In caso di ricorso al Tar, invece del subentro nel contratto già concluso tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario, al ricorrente vincitore in giudizio spetterà esclusivamente una tutela risarcitoria. In questo modo l'operatore economico escluso, ma risultato vincitore dinanzi al Tar, beneficerà del risarcimento economico e al tempo stesso sarà garantita l'aggiudicazione adottata dalla Stazione appaltante che non dovrà più attendere gli esiti del giudizio prima di avviare la realizzazione dell'opera.

— © Riproduzione riservata —